

**Dipartimento di Sanità Pubblica**

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Ravenna

Direttore F.F. Dott. ssa Elisa Montanari

Prot. n°

Ravenna, 24 marzo 2026

Spett.li ➡

- ♦ CO.GE.MO. Compartimento di Ravenna
- ♦ CO.GE.MO. Compartimento di Ravenna

♦

- ♦ P.M.P. “La Romagnola” Soc. Coop.
- ♦ Nuovo Conisub Coop Cons.
- ♦ CO.M.RA. Soc. Coop. a r. l.
- ♦ Ulisse di Barberini Gabriele e Loris S.n.c.
- ♦ FUTURO del MARE Soc. Coop.
- ♦ LA FENICE Soc. Coop. a r. l.
- ♦ GEOMAR Soc. Coop.
- ♦ Org. Di produttori “Baiona viva” Soc. Coop.
- ♦ STUDIO PAPPI Rag. Antonino e Dott.ssa Catia
- ♦ Regione Emilia Romagna – Assessorato alla sanità e politiche sociali e dell’integrazione - Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica
- ♦ Regione Emilia Romagna – Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna
- ♦ Sindaco del Comune di Ravenna
- ♦ Sindaco del Comune di Cervia
- ♦ Dipartimenti di sanità pubblica delle Az. AUSL dell’Emilia Romagna
- ♦ Ministero della Salute - Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
- ♦ Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano

per conoscenza ➡

Oggetto: divieto temporaneo di raccolta dei molluschi bivalvi ((*Chamelea gallina*))

Si trasmette allegato il provvedimento di **DIVIETO TEMPORANEO DI RACCOLTA** dei molluschi bivalvi (*Chamelea gallina*) dell’ area di produzione classificata e denominata :

**AREA 5A - RAVENNA / MARINA ROMEA**

Direttore F.F.  
Dott.ssa Elisa Montanari

**Dipartimento di Sanità Pubblica**

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Ravenna

Direttore F.F. Dott. ssa Elisa Montanari

Prot. \_\_\_\_\_

Ravenna 24/03/2026

**IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA  
Igiene degli alimenti di origine animale  
dell'A.U.S.L. della ROMAGNA – Ambito di RAVENNA**

- Visto il Regolamento CE 178/02;
- Visto il Regolamento CE 852/04;
- Visto il Regolamento CE 853/04;
- Visto il Regolamento UE 625/2017;
- Visto il regolamento d'esecuzione UE 627/2019
- Visto il Regolamento CE 2073/05;
- Vista l'intesa Governo- Regioni rep. 79/CSR del 08/07/2010;
- Visto il D.L.vo 193/07;
- Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 7.7.2008;
- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica 22 febbraio 2021, N. 3077 relativa alla classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi
- Vista la Determina 13959 dell'11/08/2020, del Direttore Generale del Servizio di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna;
- Vista la Determina n. 16438 del 19.12.2008 del Responsabile del Servizio Veterinari ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna;
- Visto il Rapporto di Prova predisposto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna – sezione di Forlì, da cui risulta che i molluschi bivalvi (*Chamelea gallina*) prelevati da questa Unità Operativa in data 16.03.2026 presso le stazioni di monitoraggio allo scopo individuate, hanno evidenziato presenza di *Salmonella spp.*, come di seguito specificato:

| Codice                              | Zona | Rapporto di prova | ESITO                                                                          |
|-------------------------------------|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| AREA 5 A – Ravenna/ Marina<br>Romea |      | N°2026/066224     | <i>E. coli</i> < 18 MPN/100 gr<br><i>Salmonella spp</i> = Rilevato in<br>25 gr |

**Dipartimento di Sanità Pubblica**

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Ravenna

Direttore F.F. Dott. ssa Elisa Montanari

**DISPONE**

**Il divieto di raccolta e vendita dei molluschi bivalvi vivi (*Chamelea gallina*) nella seguente zona di produzione classificata e denominata:**

**AREA 5 A – Ravenna/ Marina Romea**

Gli operatori del settore alimentare che, a far data dal **16.03.2026**, abbiano raccolto o commercializzato molluschi prelevati nelle aree di cui sopra, sono tenuti ad attivare le procedure per il ritiro/riciamo dal mercato dei prodotti stessi, conservando evidenza delle azioni intraprese a disposizione dell'Autorità competente.

Sono incaricati del controllo del presente provvedimento tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P.

La revoca del presente provvedimento avverrà previa verifica delle condizioni d'idoneità igienico sanitaria delle zone di produzione previste dalla normativa vigente, accertate mediante il monitoraggio realizzato da questa Unità Operativa.

IL DIRETTORE F.F.  
Elisa Montanari